



Presidente

Alla c.a.
Sindaco del Comune di OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/4624/2021
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Riscontro Vs. note del 10 novembre 2021 (prot. ANAC n. OMISSIS e n. OMISSIS)

Con note del 10 novembre 2021 – acquisite al prot. ANAC n. OMISSIS e OMISSIS – la S.V. ha richiesto un parere a questa Autorità in merito all'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 all'incarico di revisore unico della Società OMISSIS, nonostante tale incarico non implichi attività gestorie.

Con riferimento alla predetta richiesta, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 novembre 2021, ha deliberato quanto segue.

L'Autorità, con la delibera n. 622 dell'8 giugno 2016, ha, innanzitutto, chiarito che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni contenute nel d.lgs. citato non sono, peraltro, suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Con successiva delibera n. 1006 del 23 ottobre 2019, questa Autorità ha evidenziato che la disciplina delle inconferibilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. 39/2013 non si applica all'incarico di revisore dei conti negli enti locali di cui all'art. 234 e ss. TU enti locali e all'incarico di revisione dei conti negli enti del sistema camerale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993, in quanto tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria che costituisce uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Alle stesse conclusioni si è giunti in passato laddove, valutando l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2013 agli incarichi di revisore dei conti conferiti nel collegio sindacale di un'azienda sanitaria locale,

l'Autorità ha precisato che «le disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale» (orientamento n. 75 del 23 settembre 2014).

Quanto alla situazione prospettata, a seguito dell'esame dell'art. 21 dello Statuto della Società OMISSIS, nonché del d.lgs. n. 39/2010, si può ritenere applicabile l'orientamento di cui sopra anche nel caso di specie poiché nessuna delle funzioni svolte dal revisore appare riconducibile a funzioni dirigenziali o gestorie, che costituiscono, come sopra chiarito, uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconfiribilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Distinti saluti

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente